cc n 9 del 1.03.1991

COMUNE DI PERTENGO

(Provincia di Vercelli)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

(art. 12, legge n. 241/1990)

art.1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241

art.2

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

A tali atti il cittadino avrà accesso, nel rispetto del vigente Regolamento per la visione dei provvedimenti comunali.

art.3

L'attivazione degli interventi per la concessione dei suddetti contributi avverrà con le seguenti modalità :
- a domanda
- d'ufficio

art. 4

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
- Assistenza e sicurezza sociale
- Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Attività per la tutela di zone, valori monumentali, storici, tradizionali
- Cultura e informazione
- Sviluppo economico
- Tutela dei valori ambientali

art.5

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore :
- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento
- di enti pubblici , per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune
- di enti privati, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune
- di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione della associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento
- di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative di interesse generale, a sostegno dei valori sociali, morali, culturali, economici della comunità.

art.6

a domanda dovrà contenere:
- il tipo di intervento richiesto (contributo o altri benefici)
- la finalità dell'intervento
- la posizione sotto l'aspetto fiscale e il relativo codice
- l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente 'ammissione o l'iscrizione della cittadinanza all'associazione
- la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione olitico- amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto all'art. 7, L. n. 195/'74 e dall'art. 4, L. n. 659/'81. Tale dichiarazione non richiesta per gli interventi direttamente prestati ai soggetti assistiti o lle loro famiglie.

art.7

nterventi spontanei dell'Ente potranno essere attuati nei seguenti casi :
- nel settore socio-assistenziale, con esclusione di contributi relativi a ateria di specifica competenza della U.S.L., ai sensi della L.R. 20/'82
- nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria
- nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti e ssociazioni

art.8

li interventi soggetti a particolare disciplina e a forme di pubblicità pecifica (tali i trasferimenti in materia socio-assistenziale, recupero del atrimonio edilizio, assistenza scolastica, ecc...) non saranno disciplinati al presente atto.

art.9

ella Relazione Previsionale e Programmatica, il Consiglio Comunale determina e risorse destinabili per la concessione di contributi, finanziamenti e enefici economici e le ripartisce in appositi specifici capitoli, in base agli copi individuati.

a Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio omunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in ilancio, stabilisce l'importo da assegnarsi ai soggetti e iniziative.

essun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti e iziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti ichiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

art.10

approvazione del riparto costituirà solo prenotazione di risorse e non farà rgere alcun diritto di erogazione, potendo l'Amministrazione sospendere o vocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti si :
- per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà
- per sopravvenute priorità d'intervento
- per rispetto di equilibri economici di bilancio

art.11

Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno caratteree straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare , su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

art.12

Nei limiti delle disponibilità di bilancio che verranno vincolate, il riparto dei fondi verrà di massima suddiviso come segue :
- 85% per contributi ricorrenti e programmati
- 15% per contributi non ricorrenti e non programmati

art.13

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

art.14

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al presente regolamento può comprendere la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione della agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni in mancanza delle quali la concessione non è valida.

art.15

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e attrezzature sportive e ricreative è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta e da convenzione dalla stessa approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla - osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

art.16

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione.

art.17

Copia del presente Regolamento sarà messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, senza ulteriori formalità.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. IN DATA

Il Sindaco Il Segretario Comunale

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ADDI' , DAL AL

addì, Il Segretario Comunale

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO AI SENSI DELLA LEGGE 142/'90 IN DATA

addì Il Segretario Comunale

ripubblicato per 15 gg. all'albo pretorio , dal al

Visto
Il Sindaco Il Segretario Comunale

addì,
